




*Ministero delle Attività Produttive*

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE

## Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane

Andamento dell'interscambio commerciale dell'Italia nel decennio 1994-2003



Roma, giugno 2004

## *Presentazione*

*Scopo della presente pubblicazione è fornire agli operatori un'agile base informativa sugli strumenti agevolativi che il Sistema Pubblico mette a disposizione delle imprese italiane per sostenere i loro progetti di internazionalizzazione.*

*Oltre agli strumenti "tradizionali", finalizzati a sostenere l'impresa nella fase di internazionalizzazione cosiddetta "commerciale", caratterizzata dall'attivazione di flussi di esportazione dei propri prodotti in mercati esteri, il volume passa in analisi i nuovi strumenti agevolativi, creati negli ultimi anni con la finalità di sostenere l'internazionalizzazione "produttiva" dell'impresa, ossia il trasferimento all'estero di intere fasi o filiere della produzione, in una logica di "multilocalizzazione" che radichi le imprese in diversi mercati e le renda sempre più competitive.*

*I fondi di venture capital, infatti, sono finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese italiane in aree geografiche ritenute di estrema rilevanza strategica per lo sviluppo del nostro sistema Paese. Il carattere rotativo dei medesimi, inoltre, permette l'attivazione di un meccanismo di auto-alimentazione dei fondi che garantisce il perpetuarsi della disponibilità delle risorse finanziarie a ciò destinate.*

*E' stata consapevolmente fatta la scelta di privilegiare la chiarezza e la comprensibilità più che l'eshaustività della trattazione. A tal fine, la descrizione degli strumenti agevolativi è stata organizzata in schede, che espongono sinteticamente le tipologie di intervento previste, i principali riferimenti normativi, le risorse a disposizione, le procedure e i tempi necessari ad ottenere l'agevolazione. Il lettore che desideri ulteriori informazioni troverà in fondo al volume tutti i riferimenti necessari a contattare gli enti e le istituzioni competenti, al fine di ricevere una consulenza personalizzata.*

*Insieme alla descrizione degli strumenti, è sembrato opportuno rendere disponibile al lettore un rapido scenario dell'andamento dell'interscambio commerciale dell'Italia nel 2003 e nel primo trimestre dell'anno in corso e concludere la trattazione con le statistiche relative all'utilizzo degli strumenti agevolativi nell'ultimo biennio. Il quadro d'insieme che se ne trae è quello di un crescente interesse degli operatori all'utilizzo degli strumenti, nonostante la non favorevole congiuntura economica degli ultimi anni: quanto precede deve costituire un forte stimolo per le amministrazioni pubbliche a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano con un impegno sempre maggiore.*

*Roma, giugno 2004*



*Adolfo Urso*

*Vice Ministro delle Attività Produttive*



Stampato in Roma dalla Società Tipografica Italia

Il documento è stato redatto in base alle informazioni disponibili alla data dell'11 giugno 2004.

# SOMMARIO

## Parte I - Statistiche relative all'import/export italiano

- Interscambio commerciale dell'Italia
- Quote di mercato dell'Italia su export e import mondiale
- Principali paesi destinatari delle esportazioni italiane. Graduatoria in base all'anno 2003
- Principali paesi di provenienza delle importazioni italiane. Graduatoria in base all'anno 2003
- Graduatoria delle regioni italiane per valore delle esportazioni in base all'anno 2003
- Graduatoria delle regioni italiane per valore delle importazioni in base all'anno 2003
- Principali province italiane esportatrici. Graduatoria in base all'anno 2003
- Principali province italiane importatrici. Graduatoria in base all'anno 2003
- Principali prodotti esportati dall'Italia. Graduatoria in base all'anno 2003
- Principali prodotti importati in Italia. Graduatoria in base all'anno 2003

## Parte II - Gli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane

- Finanziamento agevolato di programmi di penetrazione commerciale volti a costituire insediamenti durevoli all'estero
- Finanziamento agevolato delle spese di partecipazione a gare internazionali
- Finanziamento agevolato delle spese per la realizzazione di studi di prefattibilità e di fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse in paesi non U.E.
- Finanziamento agevolato delle spese per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità connessi a esportazioni o investimenti italiani all'estero
- Finanziamento agevolato dei crediti all'esportazione
- Assicurazione pubblica dei crediti all'esportazione
- Partecipazione di SIMEST SpA al capitale di imprese estere
- Partecipazione di FINEST al capitale di imprese estere
- Partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo nei paesi dell'area balcanica
- Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della SIMEST SpA per favorire la costituzione di imprese nei Paesi dell'area balcanica
- Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della FINEST SpA per favorire la costituzione di imprese nei Paesi dell'area balcanica
- Fondo destinato all'attività di microcredito nei Paesi dell'area Balcanica
- Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della SIMEST SpA per favorire la costituzione di imprese miste in Serbia e Montenegro, Albania, Bosnia-Erzegovina e Macedonia
- FINMED - Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della SIMEST per favorire la costituzione di imprese nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Iraq e nei Paesi dell'Africa a Sud del Sahara
- Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della SIMEST SpA per favorire la costituzione di imprese nella Repubblica Popolare Cinese
- Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della SIMEST SpA per favorire la costituzione di imprese nella Federazione Russa, in Ucraina, Moldavia, Armenia, Azerbaigian e Georgia
- Altri strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane

### Parte III - Statistiche inerenti gli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese

- Legge 394/81- Finanziamenti per programmi di penetrazione commerciale
- Legge 304/90- Finanziamenti per la partecipazione a gare internazionali
- D.lgs. 143/98 (art. 22, comma 5, lett. a) - Finanziamenti per studi di prefattibilità e fattibilità
- D.lgs. 143/98 (art. 22, comma 5, lett. b) - Finanziamenti per programmi di assistenza tecnica
- D.lgs. 143/98 - Crediti agevolati all'esportazione - Smobilizzi
- D.lgs. 143/98 - Crediti agevolati all'esportazione - Finanziamenti
- Assicurazione pubblica dei crediti all'esportazione - Garanzie concesse nel 2003
- Legge 100/90 - Investimenti all'estero - Partecipazioni approvate
- Legge 19/91 - Investimenti all'estero - Partecipazioni approvate
- Legge 19/91 - Investimenti all'estero - Finanziamenti a medio e lungo termine
- Leggi 100/90 e 19/91 - Investimenti all'estero - Finanziamenti agevolati

### Riferimenti utili



**PARTE I**

**STATISTICHE RELATIVE ALL'IMPORT/EXPORT ITALIANO**













**PARTE II**

**GLI STRUMENTI DI SOSTEGNO**

**ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE**

**ITALIANE**

## Finanziamento agevolato di programmi di penetrazione commerciale volti a costituire insediamenti durevoli all'estero<sup>1</sup>

### Che cos'è

E' il finanziamento a tasso agevolato delle spese sostenute nella realizzazione di programmi di penetrazione commerciale in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. I programmi di penetrazione commerciale devono avere come obiettivo la realizzazione di un insediamento durevole, cioè la costituzione di una presenza stabile e qualificata dell'impresa nel Paese di destinazione del programma.

### Beneficiari

Imprese italiane, esportatrici di beni e servizi.  
Hanno priorità sui fondi: le piccole e medie imprese (comprese quelle agricole), i loro consorzi e raggruppamenti, le società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle PMI del Mezzogiorno.

### Spese finanziabili

Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute nel periodo di realizzazione, che decorre dalla data di approvazione del programma e termina due anni dopo la stipula del contratto.

Le spese ammissibili devono risultare coerenti con i programmi e le capacità organizzative, economiche e finanziarie del soggetto richiedente. Nel caso in cui il programma sia volto al potenziamento di strutture già operanti all'estero, la spesa è ammissibile a condizione che risultino chiaramente le spese straordinarie e aggiuntive rispetto alla normale attività commerciale e promozionale, derivanti dall'ampliamento delle strutture permanenti e/o del personale in loco.

### Limiti dell'intervento

Ciascun finanziamento può essere concesso per un importo non superiore a euro 2.065.427,60 (quattro miliardi di lire). Qualora il soggetto beneficiario sia un consorzio, una società consortile o un raggruppamento di PMI che gestisca direttamente l'insediamento durevole da realizzare all'estero, tale importo può essere elevato fino a euro 3.098.741,39 (sei miliardi di lire). Il finanziamento può coprire fino all'85% dell'importo delle spese complessivamente previste dal programma di penetrazione commerciale approvato.

### Procedura e tempi

La domanda deve essere presentata alla SIMEST e redatta su apposito modulo. Entro tre mesi dalla data di arrivo della domanda, la SIMEST sottopone alla deliberazione del Comitato Agevolazioni la proposta di finanziamento ed entro quindici giorni dalla decisione ne comunica l'esito all'impresa.

Per garantire il rimborso del capitale e dei relativi interessi, l'impresa deve prestare alla SIMEST, al momento della richiesta di erogazione, idonea garanzia. Alle PMI che non siano in grado di fornire integralmente idonee garanzie, il Comitato può concedere una garanzia integrativa e sussidiaria fino ad un massimo del 40% del finanziamento in conformità a criteri, modalità e limiti stabiliti dallo stesso Comitato.

---

<sup>1</sup> Legge n. 394 del 29 luglio 1981, art. 2.

## Finanziamento agevolato delle spese di partecipazione a gare internazionali <sup>2</sup>

### Che cos'è

E' il finanziamento a tasso agevolato delle spese da sostenere per la predisposizione delle offerte di partecipazione a gare internazionali. Sono considerate internazionali le gare indette in Paesi non appartenenti all'Unione Europea (ivi incluse le gare riservate a imprese italiane e quelle indette da organismi europei per commesse da realizzare in paesi non appartenenti all'Unione Europea).

### Beneficiari

Imprese italiane, loro consorzi o associazioni.

Hanno priorità le imprese in possesso di certificazione di qualità, in base ai criteri fissati dal Comitato Agevolazioni SIMEST.

### Spese finanziabili

Sono finanziabili le spese di partecipazione alla gara, sostenute nell'arco di tempo compreso tra la data di arrivo alla SIMEST della domanda di finanziamento e il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta definitiva.

### Limiti dell'intervento

Il limite massimo del finanziamento è determinato in rapporto al valore della commessa secondo parametri percentuali decrescenti, applicati a scaglioni.

Sono previsti massimali in relazione all'importo ottenibile per ciascuna gara e all'esposizione complessiva di ciascuna impresa verso il Fondo. Sono, inoltre, previste ipotesi particolari per le imprese che costituiscono joint-venture, associazioni temporanee di imprese (ATI) o fanno parte di un gruppo.

### Procedura e tempi

La domanda deve essere presentata alla SIMEST e redatta su apposito modulo. Le relazioni istruttorie sono sottoposte all'esame del Comitato entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.

L'esito della richiesta di finanziamento è comunicato all'impresa beneficiaria entro quindici giorni dalla data della delibera del Comitato.

Per garantire il rimborso del capitale e dei relativi interessi, l'impresa deve prestare alla SIMEST, al momento della richiesta di erogazione, idonea garanzia.

---

<sup>2</sup> Legge n. 304 del 20 ottobre 1990, art. 3.

**Finanziamento agevolato  
delle spese per la realizzazione di studi di prefattibilità' e di fattibilità  
connessi all'aggiudicazione di commesse in paesi extra U.E.** <sup>3</sup>

**Che cos'è**

E' la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di studi di prefattibilità e di fattibilità, connessi all'aggiudicazione di commesse, il cui corrispettivo consista nei proventi derivanti dalla gestione dell'opera realizzata.

Ai fini del finanziamento, si intende per commessa ogni incarico per l'esecuzione di forniture o di lavori, ovvero per la prestazione di servizi, in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

**Beneficiari**

Imprese italiane, loro consorzi o associazioni.

Hanno priorità le piccole e medie imprese, nonché le imprese in possesso di certificazione di qualità.

**Spese finanziabili**

Sono ammissibili, nei limiti del 50% dell'importo preventivato e approvato dal Comitato Agevolazioni della SIMEST, le spese sostenute nel periodo di sei mesi a decorrere dalla data della delibera di concessione del finanziamento. In particolare, sono finanziabili le spese relative a salari, emolumenti dovuti a consulenti od esperti, viaggi, studi di supporto, test, altre spese di natura tecnica che risultino strettamente collegate allo studio da effettuare.

**Limiti dell'intervento**

Il limite massimo del finanziamento concedibile è pari a euro 361.519,83 (700 milioni di lire).

Il D.M. 136/2000 prevede, inoltre, massimali in relazione al singolo beneficiario, rispetto alla stessa commessa, alla complessiva esposizione verso il Fondo e alla singola gara internazionale.

Ai fini della compatibilità dell'agevolazione con la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato, in attuazione della regola cosiddetta "de minimis", l'ammontare complessivo di aiuti concessi ad ogni singola impresa non può superare nel triennio il tetto di 100.000,00 euro, risultante dalla sommatoria di tutte le agevolazioni percepite durante il periodo stesso, rientranti nel criterio "de minimis".

**Procedura e tempi**

La domanda deve essere presentata alla SIMEST e redatta su apposito modulo. Il Comitato Agevolazioni delibera sulla concessione del finanziamento entro tre mesi dalla ricezione della domanda. L'esito della richiesta di finanziamento è comunicato all'impresa beneficiaria entro cinque giorni dalla data della delibera del Comitato.

Per garantire il rimborso del capitale e dei relativi interessi, l'impresa deve prestare alla SIMEST, al momento della richiesta di erogazione, idonea garanzia. Le PMI sono tenute a prestare garanzie solo per il 60% dell'importo finanziato.

---

<sup>3</sup> D.Lgs. n. 143 del 31 marzo 1998 (art. 22, comma 5, lett. a); D.M. n. 136 del 23 marzo 2000.

## Finanziamento agevolato delle spese per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità connessi a esportazioni o investimenti italiani all'estero<sup>4</sup>

### Che cos'è

E' la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica e di studi di fattibilità, collegati a esportazioni o investimenti italiani all'estero, in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

### Beneficiari

Imprese italiane, loro consorzi o associazioni.  
Hanno priorità le piccole e medie imprese, nonché le imprese in possesso di certificazione di qualità.

### Spese finanziabili

Sono finanziabili al 100% le spese inserite nel preventivo approvato dal Comitato Agevolazioni della SIMEST.

Il preventivo può comprendere, in particolare, salari o emolumenti dovuti a consulenti o esperti, viaggi, studi di supporto, test, altre spese di natura tecnica connesse allo studio di fattibilità.

### Limiti dell'intervento

Il limite massimo del finanziamento concedibile per programmi di assistenza tecnica è pari ad euro 516.456,90 (un miliardo di lire).

L'importo massimo del finanziamento delle spese relative agli studi di fattibilità è pari a euro 361.519,83 (700 milioni di lire).

Il D.M. 136/2000 prevede, inoltre, massimali in relazione al singolo beneficiario, rispetto allo stesso investimento e alla complessiva esposizione verso il Fondo.

Ai fini della compatibilità dell'agevolazione con la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato, in attuazione della regola cosiddetta "de minimis", l'ammontare complessivo di aiuti concessi ad ogni singola impresa non può superare nel triennio il tetto di 100.000,00 euro, risultante dalla sommatoria di tutte le agevolazioni percepite durante il periodo stesso, rientranti nel criterio "de minimis".

### Procedura e tempi

La domanda deve essere presentata alla SIMEST e redatta su apposito modulo. Il Comitato Agevolazioni delibera sulla concessione del finanziamento entro tre mesi dalla ricezione della domanda. L'esito della richiesta di finanziamento è comunicato all'impresa beneficiaria entro cinque giorni dalla data della delibera del Comitato.

Per garantire il rimborso del capitale e dei relativi interessi, l'impresa deve prestare alla SIMEST, al momento della richiesta di erogazione, idonea garanzia. Le PMI sono tenute a prestare garanzia solo per il 50% dell'importo finanziato.

---

<sup>4</sup> D.Lgs. n. 143 del 31 marzo 1998 (art. 22, comma 5, lett. b); D.M. n. 136 del 23 marzo 2000.

**Che cos'è**

E' uno strumento finalizzato a promuovere le esportazioni, consentendo alle imprese italiane di offrire alla controparte estera dilazioni di pagamento a condizioni competitive.

Nel caso di credito fornitore (la dilazione è concessa alla controparte estera direttamente dall'impresa italiana esportatrice), il finanziamento del credito all'esportazione è costituito dallo smobilizzo di titoli, normalmente effettuato da un forfaiter, e l'intervento agevolativo è volto a coprire la differenza tra il valore attuale dei titoli al tasso agevolato e il valore del credito scontato a un tasso ritenuto congruo dalla SIMEST.

Nel caso di credito finanziario (il credito concesso all'acquirente/committente estero per il regolamento di esportazioni italiane è intermediato da soggetti finanziari), la SIMEST effettua un intervento cosiddetto di stabilizzazione nei confronti della banca finanziatrice, assicurando, nel corso del finanziamento, la copertura dell'eventuale differenza tra il costo della raccolta a breve e il tasso agevolato posto a carico del beneficiario del finanziamento.

**Beneficiari**

Tutte le imprese italiane. Sono agevolabili le esportazioni concernenti forniture di macchinari e impianti, studi, progettazioni, lavori e servizi, mentre sono escluse le esportazioni di beni di consumo (durevoli e non durevoli) e semilavorati o beni intermedi non destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.

**Limiti dell'intervento**

L'importo agevolabile è al massimo pari all'85% della fornitura, il 15% dovendo essere regolato in contanti e coprire eventuali esborsi all'estero.

**Procedura e tempi**

Le richieste di contributo agli interessi sui finanziamenti concessi devono essere presentate dai soggetti interessati (banche italiane o estere o esportatori) alla SIMEST utilizzando apposito modulo.

Esse sono esaminate entro novanta giorni dal completamento della documentazione necessaria.

---

<sup>5</sup> D.Lgs. n. 143 del 31 marzo 1998.

### Che cos'è

E' uno strumento finalizzato a promuovere le esportazioni attraverso l'assicurazione o la riassicurazione – da parte di SACE – dei rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nelle loro attività con l'estero. Le operazioni assicurabili sono costituite in massima parte dai crediti connessi alle dilazioni di pagamento accordate ad acquirenti e committenti esteri e possono assumere la forma di credito fornitore e credito finanziario (o acquirente). Sono, inoltre, assicurabili gli investimenti diretti all'estero.

Gli strumenti assicurativi a disposizione delle imprese sono:

- la promessa di garanzia, che consente all'operatore nazionale di ottenere, prima della conclusione del contratto con la controparte estera, un'indicazione sulle condizioni di assicurabilità dell'operazione;
- la polizza assicurativa vera e propria, contenente le condizioni di assicurabilità e il relativo costo;
- altri strumenti, quali: coperture assicurative rilasciate in dipendenza di convenzioni quadro con le banche, per crediti di durata inferiore ai cinque anni concessi nell'ambito di linee di credito aperte da banche italiane in favore di banche estere; garanzie concesse nell'ambito di trattati di riassicurazione con operatori privati; garanzie concesse sulla base di trattati di riassicurazione e coassicurazione con compagnie assicurative estere; garanzie di tipo fideiussorio.

### Beneficiari

Operatori nazionali (esportatori e investitori italiani all'estero) per credito fornitore.

Banche italiane, banche e società finanziarie estere per credito acquirente.

### Limiti dell'intervento

Sono esclusi dall'intervento le esportazioni e gli investimenti all'estero effettuati nei Paesi dichiarati in sospensiva dalla SACE e le esportazioni nei Paesi UE e in alcuni altri Paesi OCSE, relativamente ai rischi commerciali riguardanti i crediti fino a ventiquattro mesi.

L'importo assicurabile è al massimo pari al 95% della fornitura.

### Procedura e tempi

La promessa di garanzia (prima della stipula del contratto) e la garanzia assicurativa (dopo la stipula del contratto) vanno richieste su appositi moduli disponibili presso la SACE, la VISCONTEA e il sistema bancario.

---

<sup>6</sup> D.Lgs. n. 143 del 31 marzo 1998..

## Partecipazione di SIMEST al capitale di imprese estere<sup>7</sup>

### Che cos'è

È lo strumento che promuove gli investimenti di imprese italiane in società o imprese aventi sede in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, attraverso l'intervento della SIMEST, che può acquisire quote di minoranza del capitale di rischio di società estere partecipate da imprese italiane e concedere finanziamenti agevolati (sotto forma di contributi agli interessi) a favore delle imprese italiane per l'acquisto delle partecipazioni in tali società.

### Beneficiari

Imprese italiane – ovvero imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione Europea, controllate da imprese italiane - con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, interessate a costituire una società estera o sottoscrivere un aumento di capitale sociale o acquisire quote di partecipazione in un'impresa estera già costituita.

### Limiti dell'intervento

- La quota di partecipazione acquisita dalla SIMEST non può essere superiore al 25% del capitale di rischio della società estera e può essere detenuta per un periodo massimo di otto anni. Entro questo termine SIMEST dovrà procedere alla cessione delle sue quote ai valori di mercato;
- il finanziamento agevolato può essere concesso nei limiti del 90% della quota complessiva di partecipazione italiana ed entro il 51% del capitale della società estera partecipata.  
Detti interventi sono ammissibili entro l'importo massimo di:
- euro 38.734.267,43 (75 miliardi di lire) per impresa e per anno solare;
- euro 77.468.534,86 (150 miliardi di lire) per gruppo economico (insieme di imprese i cui bilanci rientrano in uno stesso bilancio consolidato) e per anno solare.

### Procedura e tempi

L'operatore presenta direttamente alla SIMEST il progetto di società estera, corredato da documentazione e da informazioni di carattere tecnico, industriale, economico, finanziario riguardanti sia l'impresa italiana sia il partner estero, nel caso di joint venture.

I tempi medi per la conclusione dell'istruttoria e per un riscontro ufficiale con la valutazione di SIMEST sulle proposte di partecipazione sono contenuti in circa tre mesi.

Per richiedere il contributo agli interessi, l'operatore presenta alla SIMEST la richiesta di agevolazione non oltre tre mesi dalla data della delibera di partecipazione. Il finanziamento è deliberato entro sei mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'operatore.

---

<sup>7</sup> Legge n. 100 del 24 aprile 1990.





## Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della SIMEST per favorire la costituzione di imprese nei Paesi dell'area Balcanica <sup>11</sup>

### Che cos'è

E' un fondo rotativo finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese italiane in Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Romania, Serbia e Montenegro, attraverso l'acquisizione, da parte di SIMEST, di quote del capitale di rischio in imprese da costituire o già costituite nei Paesi citati. Tali quote devono aggiuntive rispetto a quelle acquisite da SIMEST ai sensi della legge 100/90.

### Ammontare del fondo

13,7 milioni di euro.

### Limiti dell'intervento

La quota acquisita dalla SIMEST a valere sul Fondo non può superare il 40% del capitale sociale dell'impresa partecipata e l'importo di euro 516.456,00.

L'intervento aggiuntivo del Fondo deve inoltre essere:

- di importo non superiore al doppio della partecipazione acquisita da SIMEST ai sensi della legge 100/90;
- tale che la partecipazione complessiva di SIMEST nel capitale di rischio dell'impresa estera non superi il totale delle quote di partecipazione detenute da imprese italiane e il 49% del capitale sociale dell'impresa estera.

Le partecipazioni acquisite a valere sulle disponibilità del Fondo devono essere cedute entro un massimo di otto anni dall'acquisizione della partecipazione stessa, e comunque, non oltre i termini convenuti nel contratto relativo all'intervento di SIMEST. Alle società destinatarie non possono essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto.

### Procedura e tempi

L'intervento del Fondo può essere richiesto, congiuntamente o successivamente alla richiesta di partecipazione di SIMEST ai sensi della legge 100/90, mediante domanda scritta alla SIMEST, avvalendosi del modulo appositamente predisposto.

Nel caso di richiesta congiunta, entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che approva la partecipazione ai sensi della legge 100/90, la SIMEST completa l'esame della richiesta di partecipazione a valere sulle disponibilità del Fondo e la sottopone all'apposito Comitato, costituito presso il Ministero delle Attività Produttive, per la relativa approvazione.

Nel caso di richiesta posteriore alla delibera di partecipazione di SIMEST ai sensi della legge 100/90, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse dalla SIMEST al Comitato citato, che le esaminerà alla prima riunione utile.

A seguito dell'approvazione del Comitato, la SIMEST provvede alla stipula del contratto di partecipazione a valere sulle risorse del Fondo che, in ogni caso, non potrà avvenire prima della stipula del contratto di partecipazione ai sensi della legge 100/90.

---

<sup>11</sup> Legge n. 84 del 21 marzo 2001, D.M. n. 428 del 19 novembre 2003 e D.M. n. 440 del 27 gennaio 2004.

## Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della FINEST per favorire la costituzione di imprese nei Paesi dell'area Balcanica <sup>12</sup>

### Che cos'è

È un fondo rotativo finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese italiane in Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Romania, Serbia e Montenegro, attraverso l'acquisizione, da parte della FINEST, di quote del capitale di rischio in imprese da costituire o già costituite nei Paesi citati. Tali quote devono aggiuntive rispetto a quelle acquisite da FINEST ai sensi della legge 19/91.

### Ammontare del fondo

6,4 milioni di euro.

### Limiti dell'intervento

La quota acquisita dalla FINEST a valere sul Fondo non può superare il 40% del capitale sociale dell'impresa partecipata e l'importo di euro 516.456,00.

L'intervento aggiuntivo del Fondo deve inoltre essere:

- di importo non superiore al doppio della partecipazione acquisita da FINEST ai sensi della legge 19/91;
- tale che la partecipazione complessiva di FINEST nel capitale di rischio dell'impresa estera non superi il totale delle quote di partecipazione detenute da imprese italiane e il 49% del capitale sociale dell'impresa estera.

Le partecipazioni acquisite a valere sulle disponibilità del Fondo devono essere cedute entro un massimo di otto anni dall'acquisizione della partecipazione stessa, e comunque, non oltre i termini convenuti nel contratto relativo all'intervento di FINEST. Alle società destinatarie non possono essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto.

### Procedura e tempi

L'operatore presenta direttamente alla FINEST il progetto di società estera, corredato da documentazione e da informazioni di carattere tecnico, industriale, economico e finanziario.

---

<sup>12</sup> Legge n. 84 del 21 marzo 2001, D.M. n. 433 del 5 dicembre 2003.

**Che cos'è**

E' un fondo destinato a finanziare l'attività di microcredito a sostegno di iniziative imprenditoriali e di forme associative e cooperativistiche locali, anche a finalità sociale, realizzate nei Paesi dell'area Balcanica (Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Romania, Serbia e Montenegro).

**Ammontar e del fondo**

5,4 milioni di euro.

**Beneficiari**

Privati, società, consorzi e associazioni per progetti che abbiano finalità coerenti con lo sviluppo economico e sociale dei rispettivi Paesi di operatività. Tali progetti potranno prevedere l'acquisto di attrezzature e macchinari necessari in loco o in altri Paesi esteri, compresa l'Italia. Il tasso d'interesse passivo sarà pari al C.I.R.R. dell'euro (Commercial Interest Reference Rate) in vigore alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento e resterà fisso per tutta la durata del medesimo.

**Limiti dell'intervento**

I prestiti concessi, della durata massima di cinque anni, non possono essere di valore unitario superiore a euro 103.291,38.

**Procedura e tempi**

Il 20 maggio 2004 è stata firmata la convenzione con cui il Ministero delle Attività Produttive ha affidato in gestione a Unicredit Spa il Fondo per l'attività di microcredito. A seguito dell'allestimento delle unità operative e della formazione delle risorse umane, Unicredit procederà alla stipula dei contratti di finanziamento, che dovrà avvenire entro tre anni dall'effettivo trasferimento del Fondo nella disponibilità dell'Istituto bancario.

---

<sup>13</sup> Legge n. 84 del 21 marzo 2001, D.M. n. 378 del 30 ottobre 2002.

## Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della SIMEST per favorire la costituzione di imprese in Serbia e Montenegro, Albania, Bosnia Erzegovina e Macedonia <sup>14</sup>

### Che cos'è

E' un fondo rotativo finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese italiane in Serbia e Montenegro, Albania, Bosnia-Erzegovina e Macedonia, attraverso l'acquisizione, da parte della SIMEST, di quote del capitale di rischio in imprese da costituire o già costituite nei Paesi citati. Tali quote devono aggiuntive rispetto a quelle acquisite da SIMEST o FINEST ai sensi delle leggi 100/90 e 19/91.

### Ammontare del fondo

40,3 milioni di euro, di cui 10,3 milioni riservati alle piccole e medie imprese, anche in associazione con altre imprese nazionali.

### Limiti dell'intervento

La quota acquisita dalla SIMEST a valere sul Fondo non può superare il 24% del capitale sociale dell'impresa.

L'intervento aggiuntivo del Fondo deve inoltre essere:

- di importo non superiore al doppio della partecipazione acquisita da SIMEST o FINEST ai sensi delle leggi 100/90 e 19/91;
- tale che la partecipazione complessiva di SIMEST nel capitale di rischio dell'impresa estera (sommata a quella eventualmente posseduta da FINEST) non superi il totale delle quote di partecipazione detenute da imprese italiane e il 49% del capitale sociale dell'impresa estera.

Le partecipazioni acquisite a valere sulle disponibilità del Fondo devono essere cedute entro un massimo di otto anni dall'acquisizione della partecipazione stessa, e comunque, non oltre i termini convenuti nel contratto relativo all'intervento di SIMEST o FINEST. Alle società destinatarie non possono essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto.

### Procedura e tempi

L'intervento del Fondo può essere richiesto, congiuntamente o successivamente alla richiesta di partecipazione di SIMEST o FINEST ai sensi delle leggi 100/90 e 19/91, mediante domanda scritta alla SIMEST, avvalendosi del modulo appositamente predisposto.

Nel caso di richiesta congiunta, entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che approva la partecipazione ai sensi delle leggi 100/90 e 19/91, la SIMEST completa l'esame della richiesta di partecipazione a valere sulle disponibilità del Fondo e la sottopone all'apposito Comitato, costituito presso il Ministero delle Attività Produttive, per la relativa approvazione.

Nel caso di richiesta posteriore alla delibera di partecipazione, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse dalla SIMEST al Comitato citato, che le esaminerà alla prima riunione utile.

A seguito dell'approvazione del Comitato, la SIMEST provvede alla stipula del contratto di partecipazione a valere sulle risorse del Fondo che, in ogni caso, non potrà avvenire prima della stipula del contratto di partecipazione ai sensi delle leggi 100/90 e 19/91.

---

<sup>14</sup> Legge n. 84 del 21 marzo 2001, D.M. n. 397 del 3 giugno 2003, D.M. n. 429 del 19 novembre 2003, D.M. n. 442 del 27 gennaio 2004 e D.M. n. 466 del 9 giugno 2004.

## FINMED

Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della SIMEST per favorire la costituzione di imprese nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Iraq e nei Paesi dell'Africa a Sud del Sahara <sup>15</sup>

### Che cos'è

È un fondo rotativo finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese italiane nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Iraq e nei restanti Paesi dell'Africa, attraverso l'acquisizione, da parte della SIMEST, di quote del capitale di rischio in imprese da costituire o già costituite nei Paesi citati. Tali quote devono essere aggiuntive rispetto a quelle acquisite da SIMEST ai sensi della legge 100/90.

### Ammontare del fondo

64,1 milioni di euro, di cui:

- 25,8 milioni riservati alle piccole e medie imprese italiane aventi la sede legale ed amministrativa nel Mezzogiorno e nelle altre "aree depresse" del Paese, anche in associazione con altre imprese nazionali;
- 8,3 milioni riservati alle altre piccole e medie imprese italiane, di ogni settore produttivo;
- 30 milioni destinati alle rimanenti imprese.

### Limiti dell'intervento

L'intervento aggiuntivo del Fondo deve essere:

- di importo non superiore al doppio della partecipazione acquisita da SIMEST ai sensi della legge 100/90;
- tale che la partecipazione complessiva di SIMEST nel capitale di rischio dell'impresa estera non superi il totale delle quote di partecipazione detenute da imprese italiane e il 49% del capitale sociale dell'impresa estera.

Le partecipazioni acquisite a valere sulle disponibilità del Fondo devono essere cedute entro un massimo di otto anni dall'acquisizione della partecipazione stessa, e comunque, non oltre i termini convenuti nel contratto relativo all'intervento di SIMEST. Alle società destinatarie non possono essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto.

### Procedura e tempi

L'intervento del Fondo può essere richiesto, congiuntamente o successivamente alla richiesta di partecipazione di SIMEST ai sensi della legge 100/90, mediante domanda scritta alla SIMEST, avvalendosi del modulo appositamente predisposto.

Nel caso di richiesta congiunta, entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che approva la partecipazione ai sensi della legge 100/90, la SIMEST completa l'esame della richiesta di partecipazione a valere sulle disponibilità del Fondo e la sottopone all'apposito Comitato, costituito presso il Ministero delle Attività Produttive, per la relativa approvazione.

Nel caso di richiesta posteriore alla delibera di partecipazione di SIMEST ai sensi della legge 100/90, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato citato, che le esaminerà alla prima riunione utile.

A seguito dell'approvazione del Comitato, la SIMEST provvede alla stipula del contratto di partecipazione a valere sulle risorse del Fondo che, in ogni caso, non potrà avvenire prima della stipula del contratto di partecipazione di SIMEST ai sensi della legge 100/90.

---

<sup>15</sup> D.M. n. 422 dell'11 novembre 2003, D.M. n. 429 del 19 novembre 2003 e D.M. n. 443 del 27 gennaio 2004.

## Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della SIMEST per favorire la costituzione di imprese nella Repubblica Popolare Cinese <sup>16</sup>

### Che cos'è

È un fondo rotativo finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese italiane nella Repubblica Popolare Cinese, attraverso l'acquisizione, da parte della SIMEST, di quote del capitale di rischio in imprese da costituire o già costituite nel Paese citato. Tali quote devono aggiuntive rispetto a quelle acquisite da SIMEST ai sensi della legge 100/90.

### Ammontare del fondo

40,3 milioni di euro, di cui 10,3 milioni riservati alle piccole e medie imprese, anche in associazione con altre imprese nazionali.

### Limiti dell'intervento

L'intervento aggiuntivo del Fondo deve essere:

- di importo non superiore al doppio della partecipazione acquisita da SIMEST ai sensi della legge 100/90;
- tale che la partecipazione complessiva di SIMEST nel capitale di rischio dell'impresa estera non superi il totale delle quote di partecipazione detenute da imprese italiane e il 49% del capitale sociale dell'impresa estera.

Le partecipazioni acquisite a valere sulle disponibilità del Fondo devono essere cedute entro un massimo di otto anni dall'acquisizione della partecipazione stessa, e comunque, non oltre i termini convenuti nel contratto relativo all'intervento di SIMEST. Alle società destinatarie non possono essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto.

### Procedura e tempi

L'intervento del Fondo può essere richiesto, congiuntamente o successivamente alla richiesta di partecipazione di SIMEST ai sensi della legge 100/90, mediante domanda scritta alla SIMEST, avvalendosi del modulo appositamente predisposto.

Nel caso di richiesta congiunta, entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che approva la partecipazione ai sensi della legge 100/90, la SIMEST completa l'esame della richiesta di partecipazione a valere sulle disponibilità del Fondo e la sottopone all'apposito Comitato, costituito presso il Ministero delle Attività Produttive, per la relativa approvazione.

Nel caso di richiesta posteriore alla delibera di partecipazione di SIMEST ai sensi della legge 100/90, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato citato, che le esaminerà alla prima riunione utile.

A seguito dell'approvazione del Comitato, la SIMEST provvede alla stipula del contratto di partecipazione a valere sulle risorse del Fondo che, in ogni caso, non potrà avvenire prima della stipula del contratto di partecipazione di SIMEST ai sensi della legge 100/90.

---

<sup>16</sup> D.M. n. 423 dell'11 novembre 2003, D.M. n. 429 del 19 novembre 2003 e D.M. n. 441 del 27 gennaio 2004.

## Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della SIMEST per favorire la costituzione di imprese nella Federazione Russa, in Ucraina, Moldavia, Armenia, Azerbaigian e Georgia<sup>17</sup>

### Che cos'è

E' un fondo rotativo finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese italiane nella Federazione Russa, in Ucraina, Moldavia, Armenia, Azerbaigian e Georgia, attraverso l'acquisizione, da parte della SIMEST, di quote del capitale di rischio in imprese da costituire o già costituite nei Paesi citati. Tali quote devono aggiuntive rispetto a quelle acquisite da SIMEST o FINEST ai sensi delle leggi 100/90 e 19/91.

### Ammontare del fondo

70 milioni di euro.

### Limiti dell'intervento

L'intervento aggiuntivo del Fondo deve essere:

- di importo non superiore al doppio della partecipazione acquisita da SIMEST o FINEST ai sensi delle leggi 100/90 e 19/91;
- tale che la partecipazione complessiva di SIMEST nel capitale di rischio dell'impresa estera (sommata a quella eventualmente posseduta da FINEST) non superi il totale delle quote di partecipazione detenute da imprese italiane e il 49% del capitale sociale dell'impresa estera.

Le partecipazioni acquisite a valere sulle disponibilità del Fondo devono essere cedute entro un massimo di otto anni dall'acquisizione della partecipazione stessa, e comunque, non oltre i termini convenuti nel contratto relativo all'intervento di SIMEST o FINEST. Alle società destinatarie non possono essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto.

### Procedura e tempi

L'intervento del Fondo può essere richiesto, congiuntamente o successivamente alla richiesta di partecipazione di SIMEST o FINEST ai sensi delle leggi 100/90 e 19/91, mediante domanda scritta alla SIMEST, avvalendosi del modulo appositamente predisposto.

Nel caso di richiesta congiunta, entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che approva la partecipazione ai sensi delle leggi 100/90 e 19/91, la SIMEST completa l'esame della richiesta di partecipazione a valere sulle disponibilità del Fondo e la sottopone all'apposito Comitato, costituito presso il Ministero delle Attività Produttive, per la relativa approvazione.

Nel caso di richiesta posteriore alla delibera di partecipazione, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse dalla SIMEST al Comitato citato, che le esaminerà alla prima riunione utile.

A seguito dell'approvazione del Comitato, la SIMEST provvede alla stipula del contratto di partecipazione a valere sulle risorse del Fondo che, in ogni caso, non potrà avvenire prima della stipula del contratto di partecipazione ai sensi delle leggi 100/90 e 19/91.

---

<sup>17</sup> D.M. n. 424 del 13 novembre 2003 e D.M. n. 449 del 24 marzo 2004.

## Altri strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane

### Legge 26 febbraio 1992, n. 212

E' uno strumento finanziario che prevede il sostegno di programmi bilaterali o plurinazionali per la promozione della collaborazione dell'Italia con i Paesi annualmente individuati dal CIPE, per favorire la loro transizione verso forme di economia di mercato e l'integrazione con l'Europa. Inizialmente rivolta ai Paesi dell'Europa Centro orientale, dal 2000 l'operatività dello strumento è stata estesa ai cinque Paesi del Nord Africa: Algeria, Egitto, Libia, Marocco e Tunisia. Per il 2003, la V Commissione CIPE ha deliberato l'applicabilità della l. 212/92 anche a Giordania, Iraq, Libano e Siria. I progetti finanziabili riguardano le seguenti aree di intervento:

- formazione professionale, manageriale e per i quadri intermedi;
- assistenza tecnica;
- studi di fattibilità e progettazioni nei seguenti settori: trasporti, telecomunicazioni, distribuzione, economia sociale, energia, turismo e risanamento ambientale, igienico e sanitario; nonché in materia di riconversione industriale e agricola, e nel campo del restauro artistico ed urbano;
- progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia;
- studi di fattibilità (piani finanziari e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint venture o per la ristrutturazione di imprese miste, partecipate da soggetti italiani.

### Legge 29.10.1954, n. 1083

E' la possibilità di corrispondere contributi finanziari a enti, istituti, associazioni per la realizzazione di progetti di attività promozionale, di rilievo nazionale, volti allo sviluppo delle esportazioni italiane.

### Legge 21.2.1989, n. 83

E' la possibilità di concedere contributi ai consorzi fra piccole e medie imprese che hanno come scopo esclusivo la promozione e/o l'esportazione dei prodotti dei consorziati.

### Legge 29.07.1981, n. 394 – art. 10

E' la norma che consente di erogare contributi finanziari annuali in relazione alle spese che sostengono i consorzi multi-regionali aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari e i consorzi multiregionali fra imprese alberghiere e turistiche, limitatamente all'attività volta ad incrementare la domanda turistica estera.

I contributi sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

### Legge 1.7.1970, n. 518

La legge 518/70 disciplina il settore delle Camere di Commercio italiane all'estero, stabilendo:

- i criteri che presiedono alla concessione e alla revoca del riconoscimento ufficiale;
- alcune norme relative al loro funzionamento;
- i criteri per la concessione di un contributo finanziario annuo sulle spese del Programma promozionale realizzato.

I contributi sono finalizzati a incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.



**PARTE III**

**STATISTICHE INERENTI GLI STRUMENTI DI SOSTEGNO  
ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE**

LEGGE 394/81 - FINANZIAMENTI PER PROGRAMMI DI PENETRAZIONE COMMERCIALE


(Elaborazioni Osservatorio Economico MAP su dati Simest)

Distribuzione per aree geografiche

AREE e PAESI	2002				2003			
	numero operazioni	distribuzione percentuale	importo (milioni di euro)	distribuzione percentuale	numero operazioni	distribuzione percentuale	importo (milioni di euro)	distribuzione percentuale
Europa <sup>(*)</sup>	51	27,4	48,8	22,9	74	39,4	72,3	34,3
Europa Centro Orientale	48	25,8	44,0	20,7	71	37,8	69,4	33,0
Albania	1	0,5	1,0	0,5	-	-	-	-
Bulgaria	4	2,2	3,4	1,6	3	1,6	1,3	0,6
Croazia	3	1,6	4,8	2,3	4	2,1	4,8	2,3
Estonia	-	-	-	-	1	0,5	0,4	0,2
Polonia	7	3,8	8,4	3,9	4	2,1	4,5	2,1
Rep. Ceca	6	3,2	5,2	2,4	9	4,8	8,0	3,8
Romania	16	8,6	11,9	5,6	15	8,0	15,8	7,5
Russia	6	3,2	5,5	2,6	20	10,6	21,9	10,4
Serbia Montenegro	1	0,5	1,8	0,8	6	3,2	7,2	3,4
Slovacchia	-	-	-	-	1	0,5	1,2	0,6
Slovenia	2	1,1	1,3	0,6	1	0,5	0,7	0,3
Ucraina	1	0,5	0,3	0,1	2	1,1	1,4	0,7
Ungheria	1	0,5	0,4	0,2	5	2,7	2,2	1,0
Altri paesi europei	3	1,6	4,8	2,3	3	1,6	2,9	1,4
Svizzera	2	1,1	3,6	1,7	-	-	-	-
Turchia	1	0,5	1,2	0,6	3	1,6	2,9	1,4
Africa	6	3,2	4,9	2,3	5	2,7	4,0	1,9
Africa settentrionale	4	2,2	2,8	1,3	3	1,6	3,0	1,4
Algeria	1	0,5	0,3	0,1	-	-	-	-
Egitto	1	0,5	1,1	0,5	2	1,1	1,8	0,9
Libia	-	-	-	-	1	0,5	1,2	0,6
Tunisia	2	1,1	1,4	0,7	-	-	-	-
Altri paesi africani	2	1,1	2,1	1,0	2	1,1	1,0	0,5
Mali	1	0,5	0,9	0,4	-	-	-	-
Rep. Sudafricana	1	0,5	1,2	0,6	-	-	-	-
Senegal	-	-	-	-	1	0,5	0,5	0,2
Togo	-	-	-	-	1	0,5	0,5	0,2
America	91	48,9	119,9	56,3	86	45,7	106,6	50,6
America settentrionale	71	38,2	99,6	46,8	65	34,6	80,5	38,2
Canada	4	2,2	4,1	1,9	-	-	-	-
Stati Uniti	67	36,0	95,5	44,9	65	34,6	80,5	38,2
America centro meridionale	20	10,8	20,3	9,5	21	11,2	26,1	12,4
Argentina	-	-	-	-	1	0,5	2,0	1,0
Brasile	10	5,4	9,4	4,4	11	5,9	16,9	8,0
Cile	2	1,1	3,0	1,4	-	-	-	-
Cuba	2	1,1	1,3	0,6	2	1,1	0,4	0,2
Messico	4	2,2	5,1	2,4	4	2,1	3,7	1,8
Panama	1	0,5	0,3	0,1	2	1,1	2,5	1,2
Rep. Dominicana	1	0,5	1,2	0,6	-	-	-	-
Uruguay	-	-	-	-	1	0,5	0,6	0,3
Asia	37	19,9	37,4	17,6	22	11,7	25,6	12,2
Medio oriente	3	1,6	3,0	1,4	3	1,6	3,0	1,4
Arabia Saudita	-	-	-	-	1	0,5	0,6	0,3
Emirati Arabi Uniti	1	0,5	1,5	0,7	1	0,5	2,1	1,0
Iran	1	0,5	1,0	0,5	1	0,5	0,3	0,1
Libano	1	0,5	0,5	0,2	-	-	-	-
Asia centrale	6	3,2	7,0	3,3	1	0,5	2,1	1,0
India	2	1,1	2,6	1,2	1	0,5	2,1	1,0
Kazakistan	3	1,6	3,4	1,6	-	-	-	-
Uzbekistan	1	0,5	1,0	0,5	-	-	-	-
Asia orientale	28	15,1	27,4	12,9	18	9,6	20,5	9,7
Cina	21	11,3	18,1	8,5	14	7,4	17,5	8,3
Corea del Sud	-	-	-	-	1	0,5	0,7	0,3
Giappone	5	2,7	7,4	3,5	2	1,1	1,2	0,6
Indonesia	-	-	-	-	1	0,5	1,1	0,5
Taiwan	1	0,5	1,5	0,7	-	-	-	-
Thailandia	1	0,5	0,4	0,2	-	-	-	-
Oceania	1	0,5	2,0	0,9	1	0,5	2,1	1,0
Australia	1	0,5	2,0	0,9	1	0,5	2,1	1,0
<b>MONDO</b>	<b>186</b>	<b>100,0</b>	<b>212,9</b>	<b>100,0</b>	<b>188</b>	<b>100,0</b>	<b>210,5</b>	<b>100,0</b>

(\*) I paesi membri dell'Unione Europea non rientrano tra i destinatari, secondo quanto stabilito dalla legge 394 del 1981, delle operazioni oggetto di agevolazione.

Rappresentazione grafica delle operazioni accolte in termini di importo nel 2003 (valori in milioni di euro)







# LEGGE 304/90 - FINANZIAMENTI PER LA PARTECIPAZIONE A GARE INTERNAZIONALI


(Elaborazioni Osservatorio Economico MAP su dati Simest)

## Distribuzione per aree geografiche

AREE GEOGRAFICHE	2002				2003			
	numero operazioni	distribuzione percentuale	importo (milioni di euro)	distribuzione percentuale	numero operazioni	distribuzione percentuale	importo (milioni di euro)	distribuzione percentuale
Europa <sup>(*)</sup>	1	5,3	0,1	3,3	2	11,8	0,4	15,4
Europa Centro Orientale	1	5,3	0,1	3,3	2	11,8	0,4	15,4
Romania	1	5,3	0,1	3,3	2	11,8	0,4	15,4
Africa	15	78,9	1,6	53,3	9	52,9	0,9	34,6
Africa Settentrionale	10	52,6	1,3	43,3	9	52,9	0,9	34,6
Algeria	6	31,6	0,5	16,7	9	52,9	0,9	34,6
Egitto	2	10,5	0,5	16,7	-	-	-	-
Libia	1	5,3	0,2	6,7	-	-	-	-
Tunisia	1	5,3	0,1	3,3	-	-	-	-
Altri paesi africani	5	26,3	0,3	10,0	-	-	-	-
Etiopia	1	5,3	0,0	0,0	-	-	-	-
Mali	4	21,1	0,3	10,0	-	-	-	-
America	1	5,3	0,1	3,3	1	5,9	0,2	7,7
America centro meridionale	1	5,3	0,1	3,3	1	5,9	0,2	7,7
Brasile	-	-	-	-	1	5,9	0,2	7,7
Panama	1	5,3	0,1	3,3	-	-	-	-
Asia	2	10,5	1,2	40,0	5	29,4	1,2	46,2
Medio oriente	1	5,3	1,0	33,3	5	29,4	1,2	46,2
Azerbaijan	-	-	-	-	3	17,6	0,1	3,8
Georgia	-	-	-	-	1	5,9	0,1	3,8
Giordania	1	5,3	1,0	33,3	1	5,9	1,0	38,5
Asia centrale	1	5,3	0,2	6,7	-	-	-	-
India	1	5,3	0,2	6,7	-	-	-	-
<b>MONDO</b>	<b>19</b>	<b>100,0</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>	<b>17</b>	<b>100,0</b>	<b>2,6</b>	<b>100,0</b>

(\*) I paesi membri dell'Unione Europea non rientrano tra i destinatari, secondo quanto stabilito dalla legge 304 del 1990, delle operazioni oggetto di agevolazioni.


### Rappresentazione grafica delle operazioni accolte in termini di importo nel 2003 (valori in milioni di euro)



## Distribuzione per regioni

REGIONI	2002				2003			
	numero operazioni	distribuzione percentuale	importo (milioni di euro)	distribuzione percentuale	numero operazioni	distribuzione percentuale	importo (milioni di euro)	distribuzione percentuale
Liguria	1	5,3	0,0	0,0	-	-	-	-
Italia nord-occidentale	1	5,3	0,0	0,0	-	-	-	-
Veneto	3	15,8	0,3	10,0	3	17,6	0,6	23,1
Emilia Romagna	7	36,8	0,7	23,3	13	76,5	1,0	38,5
Italia nord-orientale	10	52,6	1,0	33,3	16	94,1	1,6	61,5
Lazio	7	36,8	1,8	60,0	-	-	-	-
Italia centrale	7	36,8	1,8	60,0	-	-	-	-
Puglia	1	5,3	0,2	6,7	1	5,9	1,0	38,5
Italia meridionale	1	5,3	0,2	6,7	1	5,9	1,0	38,5
<b>TOTALE</b>	<b>19</b>	<b>100,0</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>	<b>17</b>	<b>100,0</b>	<b>2,6</b>	<b>100,0</b>

### Rappresentazione grafica delle operazioni accolte in termini di importo (valori in milioni di euro)





D.lgs. 143/98 (art. 22, comma 5, lett. a) - FINANZIAMENTI PER STUDI DI PREFATTIBILITA' E FATTIBILITA'  
(Elaborazioni Osservatorio Economico MAP su dati Simest)

Distribuzione per aree geografiche

AREE e PAESI	2002				2003			
	numero operazioni	distribuzione percentuale	importo (milioni di euro)	distribuzione percentuale	numero operazioni	distribuzione percentuale	importo (milioni di euro)	distribuzione percentuale
Europa <sup>(*)</sup>	26	50,0	4,7	42,7	42	53,2	7,8	50,6
Europa Centro Orientale	26	50,0	4,7	42,7	40	50,6	7,5	48,7
Albania	-	-	-	-	3	3,8	0,8	5,2
Bulgaria	2	3,8	0,4	3,6	1	1,3	0,2	1,3
Croazia	2	3,8	0,4	3,6	3	3,8	0,7	4,5
Estonia	-	-	-	-	1	1,3	0,1	0,6
Lettonia	1	1,9	0,1	0,9	-	-	-	-
Moldavia	2	3,8	0,2	1,8	-	-	-	-
Polonia	3	5,8	0,7	6,4	1	1,3	0,1	0,6
Rep. Ceca	1	1,9	0,2	1,8	-	-	-	-
Romania	9	17,3	1,6	14,5	16	20,3	2,7	17,5
Russia	4	7,7	0,9	8,2	3	3,8	0,7	4,5
Serbia Montenegro	1	1,9	0,1	0,9	7	8,9	1,4	9,1
Slovacchia	1	1,9	0,1	0,9	1	1,3	0,4	2,6
Ucraina	-	-	-	-	2	2,5	0,2	1,3
Ungheria	-	-	-	-	2	2,5	0,2	1,3
Altri paesi europei	-	-	-	-	2	2,5	0,3	1,9
Turchia	-	-	-	-	2	2,5	0,3	1,9
Africa	4	7,7	1,0	9,1	5	6,3	1,1	7,1
Africa settentrionale	3	5,8	0,8	7,3	3	3,8	0,6	3,9
Egitto	-	-	-	-	2	2,5	0,3	1,9
Libia	-	-	-	-	1	1,3	0,3	1,9
Marocco	1	1,9	0,4	3,6	-	-	-	-
Tunisia	2	3,8	0,4	3,6	-	-	-	-
Altri paesi africani	1	1,9	0,2	1,8	2	2,5	0,5	3,2
Mauritania	-	-	-	-	1	1,3	0,2	1,3
Nigeria	1	1,9	0,2	1,8	-	-	-	-
Tanzania	-	-	-	-	1	1,3	0,3	1,9
America	14	26,9	3,3	30,0	18	22,8	3,8	24,7
America settentrionale	6	11,5	1,4	12,7	8	10,1	1,1	7,1
Stati Uniti	6	11,5	1,4	12,7	8	10,1	1,1	7,1
America centro meridionale	8	15,4	1,9	17,3	10	12,7	2,7	17,5
Argentina	1	1,9	0,3	2,7	2	2,5	0,5	3,2
Brasile	5	9,6	1,2	10,9	4	5,1	1,2	7,8
Cile	2	3,8	0,4	3,6	-	-	-	-
Cuba	-	-	-	-	1	1,3	0,2	1,3
Honduras	-	-	-	-	1	1,3	0,3	1,9
Messico	-	-	-	-	1	1,3	0,3	1,9
Rep. Dominicana	-	-	-	-	1	1,3	0,2	1,3
Asia	6	11,5	1,5	13,6	14	17,7	2,7	17,5
Medio oriente	1	1,9	0,3	2,7	4	5,1	0,7	4,5
Emirati Arabi Uniti	1	1,9	0,3	2,7	2	2,5	0,2	1,3
Iran	-	-	-	-	1	1,3	0,2	1,3
Israele	-	-	-	-	1	1,3	0,3	1,9
Asia centrale	-	-	-	-	1	1,3	0,2	1,3
Kazakistan	-	-	-	-	1	1,3	0,2	1,3
Asia orientale	5	9,6	1,2	10,9	9	11,4	1,8	11,7
Cina	4	7,7	0,9	8,2	6	7,6	1,5	9,7
Filippine	1	1,9	0,3	2,7	-	-	-	-
Giappone	-	-	-	-	1	1,3	0,1	0,6
Vietnam	-	-	-	-	2	2,5	0,2	1,3
Oceania	2	3,8	0,5	4,5	-	-	-	-
Australia	2	3,8	0,5	4,5	-	-	-	-
<b>MONDO</b>	<b>52</b>	<b>100,0</b>	<b>11,0</b>	<b>100,0</b>	<b>79</b>	<b>100,0</b>	<b>15,4</b>	<b>100,0</b>

(\*) I paesi membri dell'Unione Europea non rientrano tra i destinatari delle operazioni oggetto di agevolazioni.

Rappresentazione grafica delle operazioni accolte in termini di importo nel 2003 (valori in milioni di euro)

